



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI _____

Il Giudice Dott. Salvatore Serra ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° _____ del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno _____ e vertente tra

TRA

_____ rappresentata
e difesa dall'Avv. Efisio Laconi C.F. LCNFMC80S13G113A ed elettivamente domiciliata
presso il suo Studio in Oristano Via San Francesco n. 18, come da procura in calce all'atto di
citazione

Attrice

E

ABBANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Nuoro,
in Via Straullu n.35, nel presente procedimento elett.te domiciliata in _____

del foro di Nuoro, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di
costituzione

Convenuta

Oggetto: Somministrazione

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) Dichiarare erronea ed infedele la fattura Abbanoa n. _____ di € 18.347,34 per i motivi anzidetti tale che sia dovuta per l'importo di € 198,54 o quello differente calcolato in corso di causa; b) Con vittoria di spese ed onorari

Per la convenuta:

– accertare e dichiarare debitore di Abbanoa SPA per la somma maggiore e/o minore di € 18.347,34 la _____ con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice merita accoglimento nei limiti di cui in parte motiva.

Invero, è pacifico fra le parti che nel periodo indicato nella fattura *de quo* c'è stato un picco anomalo nei consumi idrici. E' stata altresì accertata, tramite l'escussione del teste _____ avvenuta all'udienza del 01 luglio 2021, l'esistenza di una perdita occulta nell'impianto di adduzione dell'immobile interessato. Detto questo, da un lato parte attrice contesta la politica della società convenuta la quale, anche qualora fosse stato presentato un reclamo relativo alla perdita, si sarebbe limitata a stornare una piccola quota degli importi per depurazione e fognatura per un periodo di 6 mesi, non anche per le somme a titolo di consumi (Voce "acquedotto" in bolletta) che rappresentano la parte più rilevante delle somme richieste all'utente; più nello specifico, l'attrice rileva che la perdita, impossibile da rilevare anche con la migliore diligenza, sarebbe stata certamente scoperta prima se la soc. Abbanoa avesse ottemperato alla prescrizione di cui all'art. 6.2 della Carta del Servizio, che stabilisce l'obbligo di comunicare al cliente entro 30 giorni dalla rilevazione un eventuale consumo triplo rispetto alla media storica del cliente mediante "tempestiva comunicazione", comunicazione che non è mai stata recapitata presso l'attività dell'interessata; lamenta inoltre l'attrice la mancata applicazione dell'art. 6.3 della Carta del Servizio Idrico per cui "Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, l'individuazione e la correzione degli stessi avviene d'ufficio, anche mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura", mentre invece nel caso di specie la

convenuta si è disinteressata delle anomalie nell'utenza dell'attrice e non ha effettuato alcun ricalcolo. Per contro, la società convenuta evidenzia che deve applicarsi nel caso di specie l'art. B.35.2 del Regolamento SII e non procedere a eventuali diverse riduzioni come ritenuto dall'attrice, precisando che altre riduzioni potrebbero essere applicate solo in caso di corresponsabilità della Società, in particolare nei casi di fatture pluriennali e tardiva lettura e fatturazione che non ricorrono nel caso di specie. Ora, dato atto delle deduzioni delle parti in causa, occorre precisare quanto segue: è vero che, ai sensi dell'art. B. 35.2) del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, *“L'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite. In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria. La fattura verrà ricalcolata per il canone fognario e depurativo utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici, in base a quanto descritto al punto B. 35.1. Il guasto dovrà essere documentato con opportuna prova fotografica e la sua riparazione dovrà essere accertata dal Gestore con proprio personale tecnico. Non saranno accolte le domande di ricalcolo per guasto interno visibile e/o dovuto a incuria dell'utente. Il ricalcolo è concesso con periodicità non inferiore al triennio”*; è anche vero, però, che, secondo una pronuncia della Suprema Corte, il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dall'art. 7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato (che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta), e l'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonché di effettuare la cd. autolettura, non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 24904 del 15.09.2021); ora, nel caso di specie, non risulta provato che la società convenuta abbia adempiuto a quanto indicato in tale sentenza della Corte di Cassazione; giustamente, dunque è stata disposta una CTU avente a

oggetto il quesito “Proceda al ricalcolo della fattura Abbanoa n. _____ di € 18.347,34 sulla base di un consumo giornaliero di 0,42 mc o quello antecedente e successivo alla perdita occorsa o desumibile da dati statistici per utenze analoghe come da art. b. 35.1 del RSII”; il consulente tecnico d’ufficio, all’esito di un percorso tecnico accertativo che questo giudicante condivide, è giunto alla conclusione che il corrispettivo dovuto _____ per la somministrazione del servizio idrico integrato per i periodi precedentemente indicati è pari a € 428,27 se si intende utilizzare il prodie relativo ai consumi antecedenti la perdita occulta, a € 483,33 se si intende utilizzare il prodie relativo ai consumi successivi la perdita occulta, a € 1.648,71 se si intende utilizzare il prodie relativo ai consumi medi statistici per utenze analoghe; orbene, ritiene questo giudicante non opportuno utilizzare il “prodie relativo ai consumi medi statistici per utenze analoghe”, ma, con preciso riferimento all’utenza oggetto di causa, fare una media fra il “prodie relativo ai consumi antecedenti la perdita occulta” e il “prodie relativo ai consumi successivi la perdita occulta”, per ottenere la somma di € 455,80.

Il regolamento delle spese, comprese quelle della CTU, segue le regole della soccombenza, e soccombente deve considerarsi la società convenuta, poiché l’importo ricalcolato in questa sede si discosta molto meno dalla somma indicata da parte attrice (€ 198,54) che dalla somma indicata da parte convenuta (€ 18.347,34)

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) dichiara erronea la fattura Abbanoa n. _____ di € 18.347,34, tale che sia dovuta solo per l’importo di € 455,80
- b) condanna la convenuta Abbanoa SPA, in persona del legale rappresentante, a pagare all’attrice _____, a titolo di rifusione delle spese processuali, le somme di _____ per compensi professionali e _____ per spese, oltre IVA, CPA e spese generali
- c) pone a carico della convenuta Abbanoa SPA, in persona del legale rappresentante, le spese della CTU

Così deciso _____

Il Giudice
Dott. Salvatore Serra